



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le

Società

Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 14 gennaio 2026

Circolare Agenzia Entrate n. 15E del 22.12.2025 e pubblicazione tabelle ACI 2026

In data 22 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 15/E avente ad oggetto *"Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa"*.

La suddetta circolare, *inter alia* e in riferimento all'obbligo di tracciabilità dei rimborsi chilometrici, chiarisce quanto segue: *"Considerato che la novella normativa contiene, "omissis", un'elencazione specifica delle spese di viaggio e trasporto soggette all'obbligo di tracciabilità, si ritiene che **i rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC (quali, ad esempio, biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi) non rientrino nella nuova previsione normativa, e rimangano, pertanto, esclusi dalla concorrenza alla formazione del reddito, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata**. Per le medesime motivazioni, in tale esclusione si ritiene rientrino anche i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica, i quali sono volti a ristorare i costi sostenuti e imputabili all'utilizzo del mezzo proprio, durante la trasferta."*

Un ulteriore chiarimento circa la concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi chilometrici, è fornito dall'Amministrazione Finanziaria in ordine alle indennità chilometriche riconosciute per trasferte all'interno del comune.

Si riporta di seguito stralcio di interesse:

*"Ne consegue che, **anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato**".*

Si comunica, inoltre, che, con la pubblicazione (nel Supplemento Ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025) del comunicato dell'Agenzia delle Entrate sono state rinnovate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI ai sensi dell'art.51, comma 4, lettera a), del TUIR.

C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI)

sales@payroll.it | consulenti@stp.payroll.it

+39 02 89084 200 | payroll.it

P&S STP S.r.l.

Partita IVA: 10834330960

R.E.A. n. 2560586

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Si ricorda che le suddette tabelle sono necessarie ai fini della quantificazione, per l'anno 2026, del valore del fringe benefit afferente ai veicoli assegnati ad uso promiscuo ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati.

Preme altresì ricordare che il valore del costo chilometrico indicato nelle suddette tabelle è relativo unicamente al calcolo forfettario, stimato su una percorrenza media di 15.000 km all'anno, del valore del fringe benefit annuale e non al calcolo del rimborso chilometrico.

Qualora si intenda riconoscere il rimborso chilometrico al lavoratore, sarà, invece, necessario utilizzare le tabelle dei "costi chilometrici" presenti sul portale ACI, aggiornate periodicamente in base al prezzo del carburante e il cui valore differisce in base alla percorrenza media annua dei veicoli.

Con tale parametro si intende il numero di chilometri effettuati nel corso dell'anno dal veicolo, indipendentemente dall'uso, comprensivi quindi sia dell'uso personale sia dell'uso lavorativo.

In ultimo, si ricorda che rimangono esclusi dai calcoli indicati nelle tabelle ACI i fringe benefit relativi a veicoli assegnati ad uso promiscuo non rientranti nelle fattispecie previste dalla normativa e per i quali il valore del fringe benefit si determina applicando le disposizioni relative al valore normale (articolo 9 del TUIR), ma esclusivamente per la parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (vedasi circolare del 15 luglio 2025).

In difetto di precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate circa i criteri di calcolo del valore da scorporare e relativo all'uso lavorativo, si ritiene che il calcolo analitico più corretto sia il seguente:

Chilometri percorsi per uso personale nel periodo
_____ = percentuale di utilizzo personale

Chilometri complessivamente percorsi nel periodo

Valore normale x percentuale di utilizzo personale = valore del fringe benefit

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)